

## ALLEGATO A

Linee guida riguardanti la modalità e criteri per l'assegnazione delle soluzioni abitative emergenziali (SAE) realizzate ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 394/2016.

### PREMESSA

L'OCDPC n. 779/2021 all'art. 2 detta disposizioni in merito all'assegnazione delle strutture di emergenza (SAE) realizzate ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 394/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, qualora l'assegnazione risulti economicamente più vantaggiosa della rimozione nonché per facilitare il rientro alle normali condizioni di vita nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016.

L'art. 2, comma 1, prevede la possibilità di procedere ad assegnare tali strutture per il **soddisfacimento di altre esigenze non direttamente connesse agli eventi sismici**, secondo modalità e criteri fissati dalla regione territorialmente competente. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che gli assegnatari corrispondano un **contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento**.

L'art. 2, comma 2, prevede che gli stessi comuni, soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, possano assegnare le strutture ad uso abitativo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 394/2016 (SAE) a **soggetti beneficiari del contributo di autonoma sistemazione**, in sostituzione di tale contributo, secondo criteri e modalità determinati dalla regione territorialmente interessata. Permanendo il disagio abitativo dei nuclei familiari interessati fino al rientro nell'immobile di provenienza a seguito di lavori di ripristino o riparazione, l'assegnazione temporanea delle SAE **sarà a titolo gratuito, in quanto tale misura assistenziale è alternativa al CAS**.

### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SAE A TITOLO GRATUITO (ART. 2, COMMA 2, OCDPC n. 779/2021)**

Deve essere data **priorità, nell'assegnazione delle SAE disponibili**, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla OCDPC n. 614/2020 per i quali permane il disagio abitativo a causa del Sisma 2016.

**La modalità di assegnazione è quella dell'avviso pubblico adottato dal Comune interessato che contenga i seguenti cinque criteri in ordine di priorità:**

1. Nuclei familiari che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione (CAS);
2. Nuclei familiari destinatari di ordinanza di sgombero dell'immobile per l'avvio dei lavori di ripristino;

3. Nuclei familiari già assegnatari di SAE le cui dimensioni non risultano più idonee a seguito dell'aumento del numero dei componenti e/o a causa di mutate esigenze sanitarie certificate da ASUR o Area Vasta competente;
4. Nuclei familiari provenienti da altro comune che percepiscono il CAS;
5. Nuclei familiari già assegnatari di SAE che a causa di comprovate necessità si trasferiscono in altro comune (mobilità verso altro comune).

### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SAE A TITOLO ONEROSO (ART. 2, COMMI 1 E 5, OCDPC n. 779/2021)**

**Verificato il soddisfacimento del fabbisogno abitativo** dei nuclei aventi diritto, le SAE possono essere destinate al **soddisfacimento di altre esigenze abitative non direttamente connesse con gli eventi sismici**.

**La modalità di assegnazione è quella dell'avviso pubblico adottato dal Comune interessato. L'avviso pubblico può contenere tutti i diciotto criteri elaborati di seguito elencati oppure una selezione di essi, a seconda delle necessità e fabbisogni abitativi presenti nel territorio comunale. Ai criteri prescelti il Comune assegnerà dei punteggi a seconda delle priorità individuate nel proprio contesto territoriale, utili per la formazione di una graduatoria sulla base della quale si procederà all'assegnazione delle SAE.**

I criteri elaborati a seguito del processo di concertazione con i Comuni sono i seguenti, la numerazione non attribuisce agli stessi un carattere di priorità:

1. Nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE composti da persone con disabilità e/o over 65 con necessità di assistenza permanente;
2. Soggetti titolari di regolare contratto di lavoro di assistenza a persone con disabilità e/o over 65 con necessità di assistenza permanente;
3. Nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE per i quali il comune abbia accertato una condizione di bisogno a livello sociale ed economico;
4. Nuclei familiari formati da giovani coppie (sotto i 40 anni) con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel comune di ubicazione delle SAE non proprietari di immobili agibili nel territorio comunale e/o nei comuni limitrofi, che intendano costituire un nucleo autonomo e che si impegnino a trasferire la residenza presso il comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione della SAE;
5. Nuclei familiari formati da coppie di nuova costituzione (sopra i 40 anni) con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel comune di ubicazione delle SAE non proprietari di immobili agibili nel territorio comunale

e/o nei comuni limitrofi, che intendano costituire un nucleo autonomo e che si impegnino a trasferire la residenza presso il comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione della SAE;

6. Nuclei familiari con figli iscritti e frequentanti le scuole site nel territorio comunale non proprietari di immobili agibili nel territorio comunale e/o nei comuni limitrofi, che si impegnino a trasferire la residenza presso il comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione della SAE;
7. Lavoratori titolari di regolare contratto di lavoro presso aziende situate nel comune di ubicazione delle SAE o presso imprese appaltatrici con cantieri di ricostruzione nel territorio;
8. Nuclei familiari non proprietari di immobili e con almeno un componente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o che siano titolari di imprese o attività artigianali o commerciali aventi sede nel territorio comunale che si impegnino a trasferire la residenza presso il comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione della SAE;
9. Nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE, precedentemente assegnatari di immobili di edilizia residenziale pubblica resi inagibili dagli eventi sismici, che intendono rinunciare a nuova assegnazione di alloggio pubblico per alloggiare nella SAE;
10. Nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE, precedentemente locatari di immobili di proprietà privata resi inagibili dagli eventi sismici per i quali il proprietario dell'immobile ripristinato non intende mantenere il preesistente contratto di locazione;
11. Nuclei familiari composti da persone over 65 dimoranti in prossimità di cantieri di ricostruzione che rendono difficile e poco sicuro l'accesso alle abitazioni;
12. Nuclei familiari non proprietari di immobili nell'area del cratere Sisma 2016, con genitori dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE, che intendano trasferire la dimora abituale e la residenza presso lo stesso entro 30 giorni dalla data di assegnazione della SAE;
13. Nuclei familiari con almeno un componente che al momento degli eventi sismici prestava servizio nel territorio comunale e dimorava in alloggi di servizio, che non sia più assegnatario di alloggio di servizio e non sia proprietario o titolare di diritto reale su altro immobile nel territorio comunale;
14. Nuclei familiari proprietari non dimoranti abitualmente nell'immobile di proprietà danneggiato dagli eventi sismici in quanto utilizzato come "seconda casa";

15. Nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il comune di ubicazione delle SAE proprietari di edifici agibili per i quali vengono realizzati interventi di miglioramento sismico (SUPERBONUS 110%);
16. Nuclei familiari proprietari esclusivamente di immobili inagibili all'interno dell'area del cratere Sisma 2016 che non godono di assistenza emergenziale;
17. Nuclei familiari non proprietari di immobili inagibili nell'area del cratere Sisma 2016 che intendano richiedere la SAE come "seconda casa";
18. Nuclei familiari provenienti da altro comune che non usufruiscono di forme di assistenza emergenziale.

## **CANONI**

L'assegnazione, come previsto dall'art. 2, commi 5 e 6, dell'OCDPC n.779/2021, è a titolo oneroso con corresponsione di un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

I comuni interessati destinano le somme percepite a titolo di pagamento dei **canoni** alla **copertura delle spese di gestione e di manutenzione delle relative strutture**, versandole nella contabilità speciale sisma, conformemente alle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 624 del 19 dicembre 2019.

Il Comune deve comunicare agli assegnatari gli obblighi di manutenzione a cui saranno tenuti in conformità alle disposizioni dell'OCDPC n. 624/2019.

## **COMUNICAZIONI**

I Comuni comunicano, ai sensi dell'art. 2 comma 7 dell'OCDPC n. 779/2021, l'elenco delle SAE assegnate e i dati degli assegnatari alla Regione, la quale è tenuta a darne comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile.

I Comuni ogni sei mesi comunicano alla Regione le strutture di emergenza per le quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione (art. 2 comma 4 dell'OCDPC n. 779/2021).

Ogni Comune, quando assegna una struttura resasi vacante, deve inviarne comunicazione alla Regione Marche – Soggetto Attuatore Sisma 2016 che provvede a comunicare tali dati al Dipartimento della Protezione Civile.

## **REVOCA ASSEGNAZIONE**

L'art. 2, comma 4, dell'OCDPC n. 779/2021 prevede la revoca dell'assegnazione delle SAE, qualora entro sei mesi dall'assegnazione stessa, l'assegnatario non abiti nella struttura o sospenda l'abitazione per più di sei mesi l'anno, in assenza di comprovate e sopravvenute esigenze ad esso non imputabili che non consentano di far fronte all'impegno assunto in sede di richiesta.

## **CESSAZIONI**

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'assegnatario della SAE, la stessa rientrerà nella disponibilità del Comune in caso di nucleo familiare composto da una sola persona, oppure, in caso di nuclei familiari composti da più di una persona, rimarrà nella disponibilità degli altri componenti del nucleo familiare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, in merito alle cause di revoca dell'assegnazione della SAE.

Nel caso di rinuncia dell'assegnazione della SAE da parte dell'assegnatario, la stessa rientrerà nella disponibilità del Comune.